

COMUNE DI SPORMINORE
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto:	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011) E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023
-----------------	--

L'anno DUEMILAVENTUNO addì 17 del mese di FEBBRAIO alle ore 20.00 il Consiglio Comunale di questo Comune si è radunato sotto la presidenza del Sindaco sig. DIEGO GIOVANNINI, in video conferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27.

Presenti i Signori (collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma Lifesizecloud), secondo quanto stabilito dal Sindaco con proprio decreto n. 08/2020 di data 11/11/2020.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
GIOVANNINI DIEGO		
COSTA PATRIZIO		
DISSEGNA ELISA		
FORMOLO TIZIANO	X	
FRANZOI DAVIDE		
FRANZOI MANUELA		
FRANZOI ROBERTA		
FRANZOI VALENTINO		
MAURINA ARIANNA		
TONDIN DIEGO		
VALENTINELLI MAURIZIO		
WEGHER RINO		

Assiste il Segretario comunale dott.sa Ivana Battaini.

Il Sindaco e il segretario comunale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della giunta comunale approvate con Decreto Sindacale n. 08/2020 di data 11/11/2020 che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Diego Giovannini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

RELAZIONE

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all' allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 ai sensi del quale gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (D.U.P.) quale strumento permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio.

Conseguentemente è stato modificato il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare la Parte II che disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ivi compresa la materia della programmazione.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa L.P. 18/2015 all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

In particolare l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 precisa:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
- il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il principio contabile applicato in materia di programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 individua i contenuti del Documento unico di programmazione, tra i quali anche la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la programmazione triennale delle alienazioni dei beni immobili.

La L.P. 18/2015 e rilevato che in applicazione della medesima a partire dal 2017 per i Comuni della Provincia autonoma di Trento la Relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio annuale, è sostituita dal D.U.P. secondo la disciplina, sopra richiamata, recata dal principio contabile applicato in materia di programmazione e dal D.Lgs. 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la relazione;

Dato atto che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato del D.Lgs.118/2011 la sezione strategica del D.U.P. è stata impostata coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2015-2020;

Preso atto che il D.U.P. è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, che non prevede uno schema di riferimento specifico;

Ritenuto pertanto di procedere, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, all'approvazione del Documento unico di programmazione 2020-2022;

Rilevato che l'art.106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023.

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 dei comuni trentini al 31 gennaio 2021, in conformità alla citata normativa nazionale ed hanno stabilito che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato, la nuova scadenza trova applicazione anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023.

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione ricomprende contiene la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 ha confermato solo per il 2021, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il Protocollo d'Intesa 2020 di data 8 novembre 2019.

Precisato che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge Provinciale n. 14/2014 e s.m. e i., per l'anno 2021 sono state riproposte le aliquote vigenti nell'esercizio 2019 e inizialmente previste per il 2020. Quest'ultime infatti sono state ridotte in corso d'anno, in base alle possibilità offerte dalla L.P. 13 maggio 2020 n. 3, per sostenere le attività produttive operanti a Sporminore colpite dalla grave crisi economica conseguente alle restrizioni imposte per contenere la diffusione della pandemia da COVID-19.

Precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della legge n.160 del 27 dicembre 2019, è stato istituito dal 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), con tariffe invariate rispetto ai precedenti prelievi che consentono di mantenere lo stesso gettito.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della comunale n. 12 e 13 del 10 febbraio 2021, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi al 100%.

Preso atto che la Giunta con delibera n. 14 del 10.02.2021 ha stabilito il corrispettivo per la sorte legna e la legna uso interno destinata ai censiti di Sporminore, in base a quanto previsto dal Regolamento per gli usi civici del Comune di Sporminore.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissa- ta da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Rilevato che con il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2020 – II^a integrazione – approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 969 del 10.07.2020, è stata disposta la sospensione della previsione della quota ex FIM per il 2022, ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 43.535,43 e pertanto le somme stanziate in bilancio di previsione si riferiscono unicamente al contributo assegnato per il 2021 ed alle quote di esercizi precedenti non utilizzate.

Precisato che il Protocollo d'Intesa per il 2021, per quanto attiene l'utilizzo in parte corrente dell'ex FIM, conferma, anche per l'anno 2021, ai sensi di quanto stabilito dalla L.P. 36/1993, art. 11, comma 2 e dal Protocollo d'Intesa per il 2020, il limite del 40% delle somme assegnate con possibilità per i Comuni che versano in disagio finanziario di stanziare la quota necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente di bilancio.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 – 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della corte costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del

pareggio di bilancio prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione.

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obbiettivi di finanza pubblica.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 20 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa ed i vari allegati di legge, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi entro i termini di legge.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Preso atto che il DUP 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021 -2023 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico unitamente alla convocazione della riunione del consiglio comunale per la loro illustrazione.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 25 giugno 2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e composto dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare in data 17 dicembre 2020, e successivamente integrati con il parere dell'Organo di Revisione, coerentemente alle tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2021, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Precisato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta Comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai Responsabili di Servizio ai quali è affidata l'attività gestionale ed operativa dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi atti.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati in data 5 febbraio 2021 (Parere prot. in arrivo n. 625 del 08/02/2021).

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed

alle competenze loro attribuite.

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
➤ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
➤ il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
➤ il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
➤ Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 10 ottobre 2000 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 20 di data 24 agosto 2014 e n. 5 di data 23 marzo 2016 ;
➤ Il regolamento di contabilità Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n.01 di data 9 marzo 2010;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziari ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente e per appello nominale da undici (11) consiglieri presenti e votanti;;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** il Documento unico di programmazione 2021-2023 di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva ed il prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione.
3. **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021 -2023.

4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
5. **DI DARE ATTO** che il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016, aggiornato il 18.10.2016 e che tale invio assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
6. **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli n. undici (11) espressi per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018, n.2, in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento.
7. **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 - comma 5 - della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034.

lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Diego Giovannini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.